

REGOLAMENTO (CEE) N. 4275/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

relativo all'applicazione della decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-Svezia che modifica, per semplificare le regole in materia di cumulo, il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il Comitato misto CEE-Svezia ha adottato la decisione n. 5/88 che modifica il protocollo n. 3;

considerando che è necessario applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È applicabile nella Comunità la decisione n. 5/88 del Comitato misto CEE-Svezia.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 97.